



Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista e Revisore Legale

**LUCIA BORTOLI**

**CONSULENTE DEL LAVORO**

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

# Circolare Lavoro Dicembre 2019

## Sommario

- Il committente versa le imposte per l'appaltatore
- Convertito in legge il decreto crisi
- Riduzione contributiva edili 2019 confermata al 11,50%
- Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla gestione separata.
- Allattamento in caso di padre subordinato e madre autonoma

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594

P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

**SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113

P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

## **IL COMMITTENTE VERSA LE IMPOSTE PER L'APPALTATORE**

Si comunica che il D.L. 124/2019, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2019, prevede nuovi adempimenti fiscali in capo al committente che ha affidato un'opera o un servizio a un appaltatore.

Tale nuovo adempimento decorrerà dal 1° gennaio 2020, fatti salvi eventuali correttivi che saranno posti dalla Legge di conversione del D.L.

Tale disposizione pone in capo all'appaltatore e ai committenti una serie di adempimenti, che di seguito si riepilogano.

### **Adempimenti in capo all'appaltatore**

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno corrispondere l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento d'imposta dovuto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento prevista al 16 del mese successivo l'effettuazione del pagamento delle retribuzioni, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Entro i 5 giorni dal versamento, al fine di consentire al committente il "riscontro" dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, i medesimi soggetti dovranno trasmettere tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori (da ora, per semplicità, "Report Lavoratori"), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
3. i dati identificativi del bonifico effettuato. L'impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi potrà richiedere al committente la compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

A mente del comma 7, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per il versamento dell'imposta, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni non abbiano provveduto:

- all'esecuzione del versamento al committente;
- alla trasmissione della richiesta di scomputo dal valore da fatturare;
- alla trasmissione dei dati previsti nel report sopra indicato.

---

#### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

##### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

##### **SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it




## **Il ruolo del committente**

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, tramite modello di delega F24 entro la scadenza del 16 del mese, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire tale operazione con ogni probabilità il committente dovrà predisporre tante deleghe di pagamento F24 quanti sono gli appaltatori e i subappaltatori, indicando il codice fiscale degli stessi in apposita sezione. In questo senso sarebbe opportuno contrattualmente inserire una clausola nella quale specificare che l'appaltatore e i singoli subappaltatori provvederanno a consegnare apposita delega di pagamento compilata al committente.

Una volta ricevute le informazioni dei lavoratori interessati all'appalto, il committente dovrà verificare la coerenza numerica dell'importo indicato a titolo di ritenuta con quanto indicato a titolo di versamento. Si presume che il "riscontro" dovrà essere effettuato sul valore complessivo delle ritenute e non sul dettaglio dei singoli codici tributo.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.



---

### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

#### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

#### **SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

## CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CRISI

È stata pubblicata sulla G.U. n. 257/2019 la Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, avente per oggetto disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, c.d. Decreto Crisi.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni introdotte dal Decreto, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione. Tra le principali novità, oltre all'introduzione di un'articolata disciplina dei c.d. riders e del lavoro su piattaforma, si segnala la modifica apportata all'articolo 2, D.lgs. 81/2015: le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, determinavano la qualificazione come etero-organizzate.

MODIFICHE AL D.LGS. 81/2015	
ARTICOLO 1	SUL D.LGS. 81/2015 IL C.D. TESTO UNICO DEI CONTRATTI DI LAVORO, IL DECRETO CRISI, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, INTERVIENE, DA UNA PARTE MODIFICANDO LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ETERO- ORGANIZZATIVE E AMPLIANDO LE TUTELE IN MATERIA DI MALATTIA, MATERNITA', CONGEDI PARENTALI E DEGENZA OSPEDALIERA, DALL'ALTRA INTRODUCE UNA COMPIUTA E ARTICOLATA DISCIPLINA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI, CONDENSATA NEL NUOVO CAPO V-BIS D.LGS. 81/2015
LAVORO ETERO- ORGANIZZATO	
COMMA 1 LETTERA A	LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE POSSONO ESSERE QUALIFICATE COME ETERO- ORGANIZZATE, IPOTESI DA CUI DERIVA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE SOLO IN CASO DI PREVALENZA DELL'ATTIVITA' PERSONALE (LA NORMA PREVIGENTE RICHIEDEVA COME PRESUPPOSTO L'ESCLUSIVITA' DELL'ATTIVITA' PERSONALE); SENZA PIU' ALCUN RIFERIMENTO AI TEMPI E AL LUOGO DI LAVORO, ASPETTI DEL RAPPORTO CHE, NELLA VERSIONE PREVIGENTE DELL'ARTICOLO 2, ERANO DETERMINATI NELLA QUALIFICAZIONE COME ETERO- ORGANIZZATE. MEDIANTE LE MODIFICHE OPERATE, L'UTILIZZO DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE APPARE ASSAI COMPLICATO, IN QUANTO SONO VENUTI MENO I REQUISITI CHE IN VIA ESCLUSIVAMENTE POTEVANO DETERMINARE L'ETERO ORGANIZZAZIONE ( I TEMPI E IL LUOGO), ORA DIMOSTRABILE ANCHE SULLA BASE DI ALTRI ASPETTI DELL'ESECUZIONE DELL APRESTAZIONE. INOLTRE, VIENE PREVISTO CHE LE DISPOSIZIONI SULL'ETERO ORGANIZZAZIONE SIANO APPLICABILI ANCHE QUALORA LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SIANO ORAGANIZZATE MEDIANTE PIATTAFORME ANCHE DIGITALI.



AMPLIAMENTO DELLE TUTELE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	
COMMA 1, LETTERA B	L'ARTICOLO 1 , COMMA, 1 LETTERA B), DECRETO CRISI, DISPONE, MEDIANTE L'INTRODUZIONE DEL NUOVO ARTICOLO 2-BIS NEL D.LGS. 81/2015, L'AMPLIAMENTO DELLE TUTELE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. L'ISTITUTO PREVIDENZIALE HA EMANATO CON ESTREMA CELERITA' LE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE, CON CIRCOLARE N. 141/2019. IN PARTICOLARE, PER I SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, NON TITOLARI DI PENSIONE E NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE (ISCRITTI ALLA PREDETTA GESTIONE CON ALIQUATA CONTRIBUTIVA PIENA), VIENE MODIFICATO IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER ACCEDERE ALL'INDENNITA' DI MALATTIA E ALL'INDENNITA' DI DEGENZA OSPEDALIERA, NONCHE' AI CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI, RICHIESTO AI LAVORATORI, ORA PARI A 1 MENSILITA' NEI 12 MESI PRECEDENTI L'EVENTO ( PRECEDENTEMENTE FISSATO IN 3 MENSILITA' DI CONTRIBUZIONE NEI 12 MESI PRECEDENTI L'EVENTO), MENTRE VIENE CONFERMATO QUELLO REDDITUALE. INFINE, AL MISURA VIGENTE DELL'INDENNITA' DI DEGENZA OSPEDALIERA E' AUMENTATA DEL 100% ANDANDO COSI' A MODIFICARE LA MISURA DELL'INDENNITA' GIRONALIERA DI MALATTIA.
TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI	
COMMA 1, LETTERA C	VIENE INTRODOLTA UNA COMPIUTA E ARTICOLATA DISCIPLINA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI, CONTENUTA NEL NUOVO CAPO V-BIS. D.LGS. 81/2015
ARTICOLO 47-BIS, D.LGS. 81/2015	<b>SCOPO, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE :</b> IL NUOVO CAPO V-BIS STABILISCE LIVELLI MINIMI DI TUTELA PER I LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSEGNA DI BENI PER CONTO ALTRUI, IN AMBITO URBANO E CON L'AUSILIO DI VELOCIPIDI O VEICOLI A MOTORE (ARTICOLO 47, COMMA 2, LETTERA A), DEL CODICE DELLA STRADA), ATTRAVERSO PIATTAFORME ANCHE DIGITALI (C.D. RIDERS). SI CONSIDERANO PIATTAFORME DIGITALI I PROGRAMMI E LE PROCEDURE INFORMATICHE UTILIZZATI DAL COMMITTENTE CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI STABILIMENTO, SONO STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI CONSEGNA DI BENI, FISSANDONE IL COMPENSO E DETERMINANDO LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
ARTICOLO 47-TER, D.LGS. 81/2015	<b>FORMA CONTRATTUALE E INFORMAZIONI :</b> I CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEI RIDERS DEVONO ESSERE PROVATI PER ISCRITTO E I LAVORATORI DEVONO RICEVERE OGNI INFORMAZIONE UTILE PER LA TUTELA DEI LORO INTERESSI, DEI LORO DIRITTI E DELLA LORO SICUREZZA. IN CASO DI VIOLAZIONE, SI APPLICA L'ARTICOLO 4, D.LGS. 152/1997, E IL LAVORATORE HA DIRITTO A UN'INDENNITA' RISARCITORIA DI ENTITA' NON SUPERIORE AI COMPENSI PERCEPITI NELL'ULTIMO ANNO, DETERMINATA EQUITAMENTE CON RIGUARDO ALLA GRAVITA' E ALLA DURATA DELLE VIOLAZIONI E AL COMPORTAMENTO DELLE PARTI. INOLTRE, E' ESPRESSAMENTE STABILITO CHE TALE VIOLAZIONE DOVRA' ESSERE VALUTATA COME ELEMENTO DI PROVA DELLE CONDIZIONI EFFETTIVAMENTE APPLICATE AL RAPPORTO DI LAVORO E DELLE CONNESSE LESIONI DEI DIRITTI PREVISTI.



ARTICOLO 47- QUATER D.LGS. 81/2015	<p><b>COMPENSO :</b> I CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE POSSONO DEFINIRE CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO CHE TENGANO CONTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE. IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, I RIDERS NON POSSONO ESSERE RETRIBUITI IN BASE ALLE CONSEGNE EFFETTUATE E AI MEDESIMI LAVORATORI DEVE ESSERE GARANTITO UN COMPENSO MINIMO ORARIO PARAMETRATO AI MINIMI TABELLARI STABILITI DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORI AFFINI O EQUIVALENTI SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVA NON INFERIORE AL 10% PER IL LAVORO SVOLTO DI NOTTE, DURANTE LE FESTIVITA' O IN CONDIZIONI METEOROLOGICHE SFAVOREVOLI, DETERMINATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI, O IN DIFETTO, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.</p>
ARTICOLO 47- QUINQUES, D.LGS. 81/2015	<p><b>DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE:</b> AI RIDERS SI APPLICANO LA DISCIPLINA ANTIDISCRIMINATORIA E QUELLA A TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE PREVISTE PER I LAVORATORI SUBORDINATI, IVI COMPRESO L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA. L'ESCLUSIONE DALLA PIATTAFORMA E LE RIDUZIONI DELLE OCCASIONI DI LAVORO ASCRIVIBILI ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE PRECEDENTI RICHIESTE DI PRESTAZIONE SONO VIETATE.</p>
ARTICOLO 47- SEXIES, D.LGS. 81/2015	<p><b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:</b> I DATI PERSONALI DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DIGITALI SONO TRATTATI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, E AL CODICE DI CUI AL D.LGS. 196/2003.</p>
ARTICOLO 47- SEPTIES, D.LGS. 81/2015	<p><b>COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI:</b> I LAVORATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DIGITALI SONO COMUNQUE SOGGETTI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA MALATTIE PROFESSIONALI INAIL: IL PREMIO DI ASSICURAZIONE E' DETERMINATO IN BASE AL TASSO DI RISCHIO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' SVOLTA E, COME RETRIBUZIONE IMPONIBILE, SI ASSUME LA RETRIBUZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA E, COME RETRIBUZIONE IMPONIBILE, SI ASSUME LA RETRIBUZIONE IMPONIBILE, SI ASSUME LA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE GIORNALIERA DI IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA MISURA DEL LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IN VIGORE PER TUTTE LE CONTRIBUZIONI DOVUTE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE, RAPPORATA AI GIORNI DI EFFETTIVA ATTIVITA'. TUTTI GLI ADEMPIMENTI, AI FINI DELL'ASSICURAZIONE INAIL, DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAL COMMITTENTE CHE UTILIZZA LA PIATTAFORMA ANCHE DIGITALE, TENUTO INOLTRE NEI CONFRONTI DEI RIDERS, A PROPRIA CURA E SPESE, AL RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.</p>

ARTICOLO 47 - OCTIES, D.LGS. 81/2015	<b>OSSERVATORIO:</b> AL FINE DI ASSICURARE IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO, E' ISTITUITO, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA, PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI UN OSSERVATORIO PERMANENTE. L'OSSERVATORIO VERIFICA, SULLA BASE DEI DATI FORNITI DAL MINISTERO DEL LAVORO, DALL'INPS E DALL'INAIL, GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO V-BIS E PUO' PROPORRE EVENTUALI REVISIONI IN BASE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA DINAMICA SOCIALE.
COMMA 2	L'ARTICOLO 47-QUATER, D.LGS. 81/2015, INTRODOTTTO DAL COMMA 1, LETTERA C), SI APPLICA DECORSI 12 MESI (3 NOVEMBRE 2020) DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CRISI. L'ARTICOLO 47-SEPTIES, D.LGS. 81/2015, INTRODOTTTO DAL COMMA 1, LETTERA C), SI APPLICA DECORSI 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO.
<b>MODIFICA AL D.LS. 22/2015 - DIS-COLL</b>	
ARTICOLO 2	CON EFFETTO DALLA DATA RICHIESTA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CRISI (5 SETTEMBRE 2019); MEDIANTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 22/2015, SI PREVEDE CHE, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIS-COLL, I RICHIEDENTI DEBBANO POTER FAR VALERE ALMENO UN MESE (IN PRECEDENZA ERANO 3) DI CONTRIBUZIONE NEL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE L'EVENTO DI CESSAZIONE DAL LAVORO AL PREDETTO EVENTO. SONO CONFERMATI GLI ULTERIORI CONGIUNTI REQUISITI NECESSARI: 1- ESSERE, AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE, IN STATO DI DISOCCUPAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C) D.LGS. 181/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; 2- POTER FAR VALERE, NELL'ANNO SOLARE IN CUI SI VERIFICA L'EVENTO DI CESSAZIONE DAL LAVORO, UN MESE DI CONTRIBUZIONE OPPURE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DI DURATA PARI ALMENO A UN MESE E CHE ABBA DATO LUOGO A UN REDDITO ALMENO PARI ALLA META' DELL'IMPORTO CHE DA' DIRITTO ALL'ACCREDITO DI UN MESE DI CONTRIBUZIONE.
<b>MODIFICA AL D.L. 34/2019 - ISEE</b>	
ARTICOLO 7	DAL 1° GENNAIO 2020, LA DSU HA VALIDITA' DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE FINO AL SUCCESSIVO 31 DICEMBRE. IN CIASCUN ANNO, A DECORRERE DAL 2020, ALL'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITA', FISSATO AL 1° GENNAIO, I DATI SUI REDDITI E SUI PATRIMONI PRESENTI NELLA DSU SONO AGGIORNATI PRENDENDO A RIFERIMENTO IL SECONDO ANNO PRECEDENTE, FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA' DI AGGIORNARE I DATI PRENDENDO A RIFERIMENTO I REDDITI E I PATRIMONI DELL'ANNO PRECEDENTE, QUALORA VI SIA CONVENIENZA PER IL NUSCLEO FAMILIARE, MEDIANTE MODALITA' ESTENSIVE DELL'ISEE CORRENTE DA INDIVIDUARSI ENTRO 6 MESI CON DECRETO MINISTERIALE. NEI CASI IN CUI LA DSU SIA STATA PRESENTATA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2019 E PRIMA DEL 3 NOVEMBRE 2019, SI APPLICA LA DISCIPLINA PRECEDENTE.
<b>MODIFICA ALL'ARTICOLO 13, L. 68/1999 - FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI</b>	
ARTICOLO 8	PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMANO LAVORATORI DISABILI CON DETERMINATE CARATTERISTICHE, IL FONDO E' ALTRESI ALIMENTATO DA VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI A TITOLO SPONTANEO E SOLIDALE, DA ESEGUIRSI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIASSEGNATE AL MEDESIMO FONDO, SECONDO MODALITA' CHE SARANNO DEFINITE CON D.M.

<b>MODIFICA AL D.LGS. 150/2015</b>	
<b>COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE</b>	
ARTICOLO 3-BIS	ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO, LE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SONO COMUNICATE PER VIA TELEMATICA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CHE LE METTE A DISPOSIZIONE DI ANPAL, REGIONI, INPS, INAIL E INL PER LE ATTIVITA' DI RISPETTIVA COMPETENZA.
<b>RICORSO ALL'ANPAL</b>	
ARTICOLO 8- BIS	MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL COMMA 12 ALL'ARTICOLO 21, D.LGS. 150/2015, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO RELATIVI ALLE SANZIONI E AI RECUPERI RELATIVI A NASPI E DIS-COLL, VIENE PREVISTO UN RICORDO ALL'ANPAL, CHE PROVVEDE A ISTITUIRE UN APPOSITO COMITATO, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO EMESSE RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO SUL COLLOCAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, D.P.R. 280/1974, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL DECRETO.
<b>ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER INTEGRAZIONE GUADAGNI</b>	
ARTICOLO 11, COMMI 1 E 3	LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI, CON UN ORGANICO SUPERIORE ALLE 4,000 UNITA' PRODUTTIVE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE, DI CUI ALMENO UNA IN UN'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA RICONOSCIUTA, LE QUALI, AL FINE DI MANTENERE LA PRODUZIONE ESISTENTE CON LA STABILITA' DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, ABBIANO STIPULATO CONTRATTI DI SOLIDARIETA' CHE PREVEDONO NELL'ANNO 2019 LA RIDUZIONE CONCORDATA DELL'ORARIO DI LAVORO DI DURATA NON INFERIORE A 15 MESI, SONO ESONERATE DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, PREVIO ACCORDO GOVERNATIVO TRA L'IMPRESA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI IN CUI VENGONO DEFINITI GLI IMPEGNI AZIENDALI RELATIVI ALLA CONTINUITA' PRODUTTIVA E AL MANTENIMENTO STABILE DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI. L'ACCORDO E' STIPULATO ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE, DECORSI I QUALI SI INTENDONO NON PIU' PRESENTI I PREDETTI IMPEGNI AZIENDALI. IL BENEFICIO CONTRIBUTIVO E' RICONOSCIUTO NEL LIMITE DI SPESA DI 10 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2019 E DI 6,9 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020. QUALORA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI STIPULA DELL'ACCORDO EMERGA IL VERIFICARSI DI SCOSTAMENTI, ANCHE IN VIA PROSPETTICA, RISPETTO AL PREDETTO LIMITE DI SPESA, IL MINISTERO DEL LAVORO NON PUO' PRENDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO GOVERNATIVO E CONSEGUENTEMENTE NON PUO' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ULTERIORI DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI DI CUI AL PRESENTE COMMA. L'INPS PROVVEDE AL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA, FORNENDO I RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA, FORNENDO I RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AL MINISTERO DEL LAVORO E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. L'EFFICACIA E' SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.



**MODIFICA AL D.P.R. 1525/1963 ESENZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE CONTRATTI STAGIONALI**

ARTICOLO 11,  
COMMI 2-BIS E 3

PER CONTENERE LO SPOPOLAMENTO DELLE AREE DI MONTANA, SOSTENENDONE L'ECONOMIA E INCREMENTANDO L'OFFERTA DI LAVORO, ALL'ELENCO DELLE ATTIVITA' STAGIONALI DI CUI AL D.P.R. 1525/1963, PER LE QUALI E' PREVISTA L'ESENZIONE DALL'OBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, AUMENTATO DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI IN OCCASIONE DI CIASCUN RINNOVO DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, E' STATA AGGIUNTA LA SEGUENTE: "ATTIVITA' DEL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE IN LOCALITA' SCIISTICHE E MONTANE E ALLA GESTIONE DELLE PISTE DA SCI". L'EFFICACIA E' SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

**SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

## **AMPLIAMENTO DELLE TUTELE PER MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Il D.L. 101/2019, convertito dalla L. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata; l'Inps, con la circolare n. 141/2019, ha illustrato le novità normative, fornendo le prime istruzioni.

### **Lavoratori interessati**

Lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, con aliquota contributiva piena.

### **Eventi interessati**

La norma è in vigore dal 5 settembre 2019, pertanto gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla citata data, ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

### **Requisiti reddituali e contributivi**

Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, sono riconosciute se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo presso la Gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

### **Misura delle prestazioni**

#### **1. Degenza ospedaliera**

Per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

## **2. Indennità di malattia**

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, conseguentemente, per gli eventi iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

## **3. Indennità di malattia per patologie gravi**

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera, quindi, agli eventi intervenuti a decorrere dal 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.



## **ALLATTAMENTO IN CASO DI PADRE SUBORDINATO E MADRE AUTONOMA**

Con la circolare n. 140/2019, l'Inps ha fornito istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40, D.lgs. 151/2001 (c.d. allattamento), nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 22177/2018, che ha affermato il principio secondo il quale l'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Si ricorda che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, che:

- scendono a uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore;
- hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro;
- comportano il diritto della donna a uscire dall'azienda;
- sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie, possono essere utilizzate anche dal padre. Le indicazioni fornite con la circolare n. 140/2019 si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Con successivo messaggio l'Inps fornirà indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informativi.

### **Modalità di fruizione dei riposi giornalieri**

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma: sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare Inps n. 8/2003.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni in materia di incompatibilità:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41, D.lgs. 151/2001, gli riconosce, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto a quelle previste dall'articolo 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Come sempre a disposizione per ogni altra esigenza e informazione, è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordialmente,



Lucia Bortoli  
Consulente del Lavoro